REGOLAMENTO (CEE) N. 754/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 559/68 recante modalità di applicazione delle restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco utilizzati nell'industria della birra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 (1),

visto il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra (2), modificato da ultimo dal regolamento n. 852/67/CEE (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che secondo l'articolo 1 del regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, la restituzione alla produzione per le semole e semolini di granturco destinati all'industria della birra è uguale alla restituzione concessa al granturco destinato all'industria dell'amido ; che in virtù del regolamento (CEE) n. 179/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973 (4), che modifica il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 (5), l'importo di quest'ultima restituzione è, nei nuovi Stati membri, corretta dall'incidenza dell'importo compensativo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 559/68 della Commissione, del 6 maggio 1968 (6), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 367/67/CEE prevede che la restituzione alla produzione per il granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione di semole e semolini destinati all'industria della birra è corrisposta dallo Stato membro nel cui territorio le semole e i semolini sono prodotti ; che occorre precisare che per il calcolo della restituzione da corrispondere deve essere tenuto conto dell'importo compensativo eventualmente applicato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 559/68, il testo del primo comma è completato come segue :

« Qualora tali semole e semolini siano stati oggetto di scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri oppure tra questi ultimi, viene tenuto conto, all'atto della determinazione dell'importo da corrispondere, dell'importo compensativo eventualmente applicato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.
(3) GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.
(6) GU n. L 106 del 7. 5. 1968, pag. 6.